

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 maggio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia**

(Causa C-322/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE —
Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2009/C 153/30)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e J. Enegren, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: S. Johannesson, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Dispositivo

- 1) Il Regno di Svezia, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.08.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 maggio 2009. —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-368/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE —
Riparazione del danno ambientale — Principio «chi inquina
paga»)**

(2009/C 153/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e I. Dimitriou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 19, n. 1, di tale direttiva.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 maggio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Granducato di
Lussemburgo**

(Causa C-390/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Decisione
2004/280/CE — Attuazione del protocollo di Kyoto — Misure
nazionali volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas a
effetto serra — Omessa comunicazione delle informazioni ri-
chieste)**

(2009/C 153/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e J.-P. Kepenke, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata comunicazione, entro il termine impartito, delle informazioni previste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1) letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (GU L 55, pag. 57) — Informazioni relative alle previsioni

nazionali riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinato disposto con gli artt. 8-11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-443/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/13/CE — Limitazione delle emissioni di composti organici volatili — Mancata trasposizione delle nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale»)

(2009/C 153/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J. B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire in modo corretto l'art. 2, punti 3 e 4 e l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1) — Nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale»

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per re-

cepire in modo corretto gli artt. 2, punti 3 e 4 nonché 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 del 10.1.2009.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-532/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/60/CE — Riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 153/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e A. A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).

Dispositivo

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.